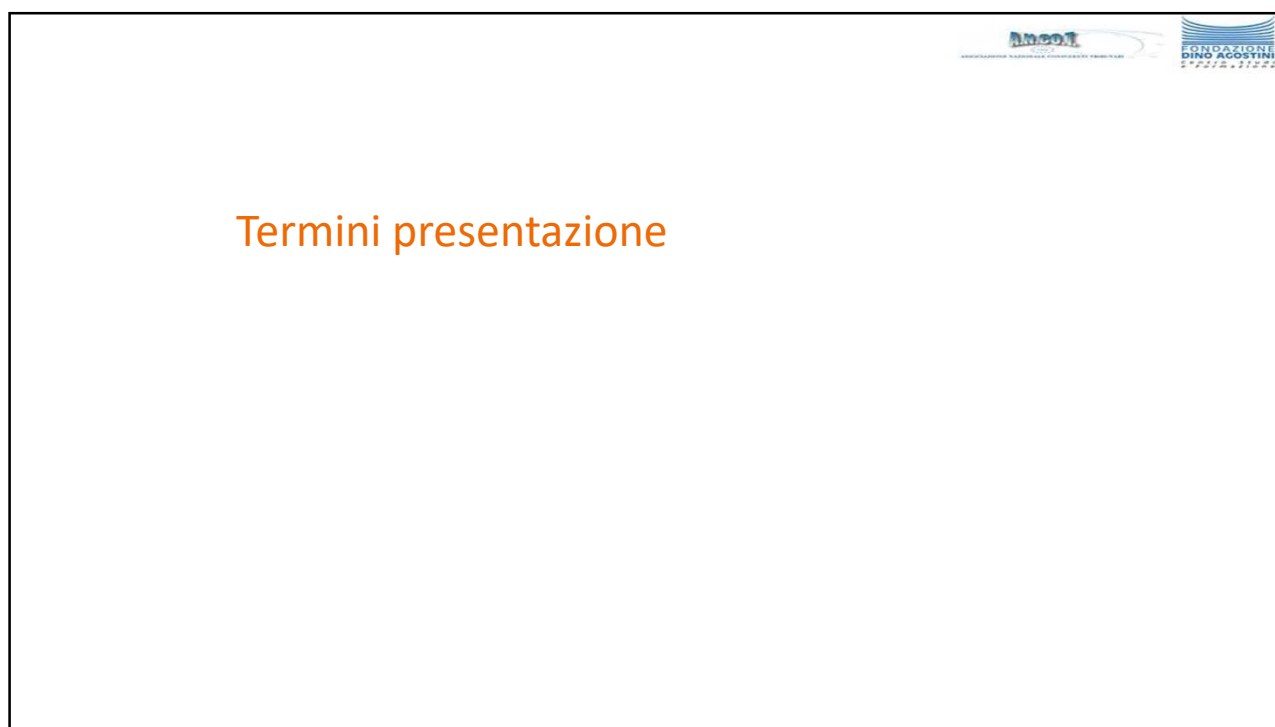




Nuovi termini di presentazione CU

Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999



Dal 2021

Nuovi termini di presentazione del modello:

16 marzo non più 7 marzo

Nuovi termini pre-compilata



Termine invio 30 settembre 2022 (non più entro il 23 luglio)

Messa a disposizione da parte AdE: entro 23 maggio 2022

3

Nuovi termini di presentazione 730

Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999



Nuovi termini di presentazione del modello

1° gennaio 2021

Rimborsi da 730



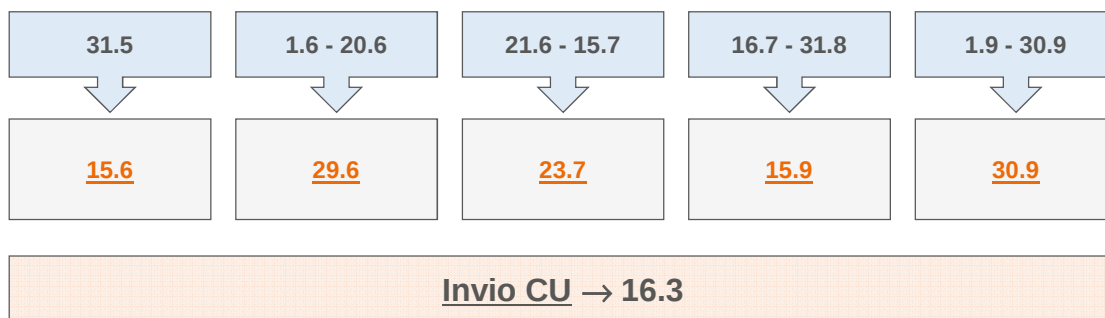
Termine invio 30 settembre 2022 (non più entro il 7 luglio o 23 luglio)

Integrative: entro il 10 novembre 2022

4

Nuovi termini di presentazione 730

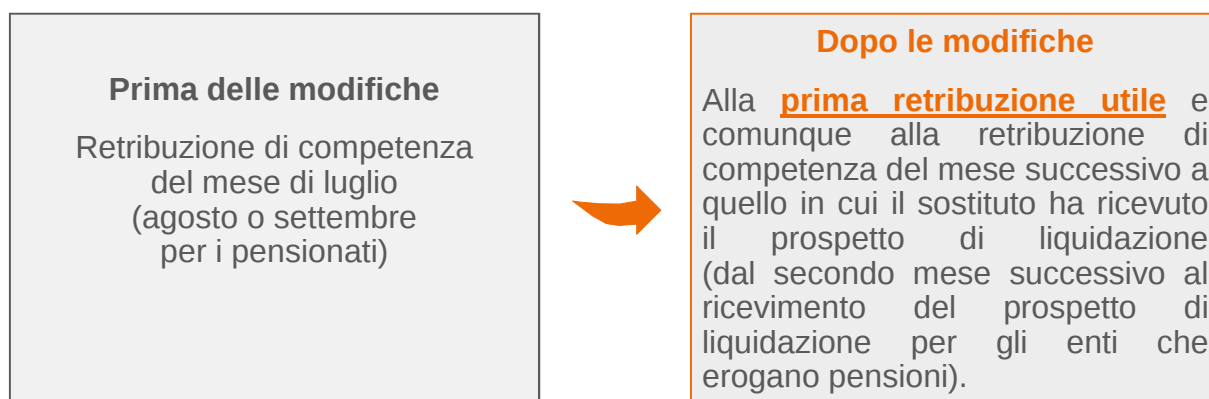
Art. 16-bis, D.L. n. 124/2019 → D.M. n. 164/1999



5

Le novità relative ai conguagli (D.L. n. 124/2019)

Conguagli



6

Le alternative dichiarative

Modello 730 - Le possibilità



Modello 730 vs modello Redditi PF



9

Chi può presentare il Modello 730



2022

Possono presentare il Modello 730 (*) i contribuenti che nel 2021 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della Chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari naz. e altri titolari di cariche pubbliche elettive
- persone impegnate in lavori socialmente utili
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
- lavoratori co.co.co
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, IRAP e IVA.

(*) anche se non hanno il sostituto d'imposta

2021

Se nel 2020 hanno percepito i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D

10

Il visto di conformità

I documenti da esibire



Il contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'AdE.

Il contribuente è tenuto a conservare i documenti relativi alla dichiarazione **Modello 730/2022** fino al **31 dicembre 2027**, termine entro il quale l'Amministrazione fiscale può richiederli.

I controlli del CAF e del professionista



I CAF o i professionisti abilitati **hanno l'obbligo di verificare** che i dati indicati nel Modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

I controlli da eseguire → **Circolare n. 13 del 31 maggio 2019**

I controlli da eseguire → **Circolare n. 19 dell'8 luglio 2020**

I controlli da eseguire → **Circolare n. 7 del 25 giugno 2021**

13

I controlli formali



Presentazione	Modifiche	Controlli
Diretta (tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia) - Al sostituto d'imposta		Non sono effettuati i controlli documentali su oneri detraibili e deducibili comunicati all'AdE (1) (ad es. da banche, assicurazioni, sistema TS, imprese funebri, asili nido, università, amministratori di condominio, ecc.). (2)
Tramite CAF o professionista abilitato		Il controllo formale è effettuato nei confronti del contribuente su tutti i dati indicati in dichiarazione
		Il controllo documentale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate. (2)

(1) I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica

(2) L'AdE può comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni.

14

Consegna delle dichiarazioni Modello 730



Provvedimento del 15 gennaio 2021 (...)

2.2. I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2020, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento

2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

15

Modello Redditi PF e Modello 730



I controlli per il visto di conformità per il Modello 730

La "fedeltà" del visto, come ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate, circ. n. 7/E/2021, attiene la **verifica**:

- della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle detrazioni d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

VERIFICHE DA EFFETTUARE	DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE
corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU)	Certificazione mod. CU o CUPE
riporto dell'eccedenza di imposta risultante nella dichiarazione dei redditi precedente	Mod. 730/2018 – Mod. Redditi PF 2018
diritto e misura delle detrazioni d'imposta applicate (non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione)	Documentazione intestata al contribuente (vedi circ. Agenzia Entrate n. 7/E/2018)
deduzioni dal reddito (che non risultino superiori ai limiti previsti dalla legge e che siano corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione)	
crediti d'imposta (che non risultino eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati Risultanti dalla dichiarazione)	
acconti versati o trattenuti	Mod. CU – Mod. F24

16

Modello Redditi PF e Modello 730

Sanzioni visto di conformità infedele



17

Il Modello 730 per i deceduti



Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi



CONTRIBUENTE		DICHIANANTE ☐	CONIUGE DICHIANANTE ☐	DICHIAZIONE CONGIUNTA ☐	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☐		
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)

L'erede che presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto:

- non deve barrare la casella **"Dichiarante"** posta all'inizio del Frontespizio del Modello 730/2022;
- deve invece barrare la casella **"Rappresentante o tutore o erede"** e indicare il proprio codice fiscale nella casella "Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede".

21

Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi



L'erede dovrà compilare **due Modelli 730** riportando **in entrambi il codice fiscale del contribuente deceduto e quello proprio.**

Nel **primo Modello 730** si dovrà:

1. barrare la casella **"Dichiarante"**;
2. barrare la casella **"Deceduto"**. Andrà compilata con la **lettera "A"** anche la casella **"730 senza sostituto"** presente nel Frontespizio del Modello 730 e barrata la casella **"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"** presente nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
3. riportare i **dati anagrafici** e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

22

Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE ☐	CONIUGE DICHIARANTE ☐	DICHIARAZIONE CONGIUNTA ☐	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☒
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto
Situazioni particolari		Quadro K		CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	
DATI DEL CONTRIBUENTE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	
GIORNO		MESE		ANNO	
TUTELATO/A		MINORE		DECEDUTO/A	

Nel **secondo Modello 730** sarà necessario:

- barrare nel rigo "Contribuente", la casella "Rappresentante o tutore o erede";
- compilare soltanto i riquadri "Dati anagrafici" e "Residenza anagrafica", incluso il rigo "Telefono e posta elettronica", riportando i dati dell'erede.

23

Modello 730 dichiarazione del defunto presentata dagli eredi

Se la **persona deceduta** aveva presentato il **Modello 730/2021** dal quale risultava un **credito** successivamente **non rimborsato dal sostituto d'imposta**, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto, indicandolo nel **rigo F3**, sezione III-A del quadro F, tra le **eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione**.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE													
F3	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT1	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24							
	.00	.00	.00	.00	.00	.00							
F3	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24					
		.00	.00		.00	.00	.00	.00					

24

Familiari a carico

Figli a carico: nuovo limite 4.000 euro

Dal 2019 per i **figli di età non superiore a 24 anni** è elevato il limite per essere considerati fiscalmente a carico.



Detrazioni per familiari a carico: riepilogo limiti	
Coniuge e altri familiari	Reddito ≤ 2.840, 51 euro
Figli di età <u>superiore</u> a 24 anni	Reddito ≤ 2.840, 51 euro
Figli di età <u>non superiore</u> a 24 anni	Reddito ≤ 4.000,00 euro

Figli a carico: approfondimento



Se il figlio ha compiuto 24 anni nel corso del 2021 si può considerare il limite di 4.000 euro per l'intero anno?



Si ritiene possibile considerare a carico, per l'intero anno, il figlio che nel 2021:

- ha compiuto il 24° anno di età
- ha percepito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.



Non si può considerare a carico il figlio che nel 2021:

- ha compiuto 25 anni
- ha percepito un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

27

Familiari a carico: Mod. 730/2022



CONTRIBUENTE		DICHIARANTE ☐	CONIUGE DICHIARANTE ☐	DICHIARAZIONE CONGIUNTA ☐	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☐
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K
	☐	☐	☐	☐	☐
CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)					



- **codice "1"** contribuente (moglie/figlio) con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro*
- **codice "2"** figlio di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro*

* al lordo degli oneri deducibili

28

Quadro A

Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto

Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e **2021** i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. *Per il 2022 tali redditi concorrono nella misura del 50% (art. 1, comma 183, Legge n. 160/2019).*

Tale beneficio è esteso anche ai **familiari coadiuvanti** (art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018).



Chiarimenti circolare n. 8/2019

I redditi dominicali e agrari dei terreni non concorrono alla formazione del reddito dei familiari

- Appartenenti allo stesso nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola.
- Iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.
- Che partecipano attivamente all'esercizio dell'impresa familiare.

Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto



QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1										X

730/3	147	Redditi fondiari non imponibili		,00
-------	-----	---------------------------------	--	-----

31

Quadro B



Redditi fondiari

Quadro B



Aspetti generali – Quadro B

I contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale una o più unità immobiliari devono compilare, ai fini dichiarativi, il **quadro RB**, se i medesimi beni immobili sono:

- ubicati nel territorio dello Stato;
- iscritti o da iscriversi con attribuzione di rendita nel catasto edilizio.



Il quadro RB deve essere utilizzato:

- da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dette unità immobiliari → **il titolare della sola “nuda proprietà” non è tenuto all’adempimento dichiarativo**;
- dal titolare del diritto di abitazione, spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c., che se effettivamente esercitato, si estende anche alle pertinenze della **casa adibita ad abitazione principale**;
- dai soci di società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR che producono reddito di fabbricati;
- i possessori di beni immobili che **non possono essere considerati rurali**.

33

Redditi fondiari

Quadro B



Aspetti generali

Dal 2012 l'**IMU** ha sostituito l'**ICI**, l'**IRPEF** e le **relative tassazioni** sia ad IMU, sia ad IRPEF ed inerenti addizionali. Al presente, l'IMU non si rende dovuta sulle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, se **accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9** → **le abitazioni principali non di lusso** concorrono, pertanto, alla formazione del reddito complessivo.



Costituiscono oggetto di dichiarazione, i seguenti diritti reali di godimento:

- **superficie**;
- **usufrutto**;
- **uso**;
- **diritto di abitazione**;

tenendo presente che:

- se il fabbricato è di proprietà di un soggetto, ma l'usufrutto è in capo ad un'altra persona, sarà quest'ultima a dover dichiarare il reddito del fabbricato;
- se il bene è concesso in **comodato**, lo stesso deve essere dichiarato dal proprietario, non dal comodatario (es.: caso del familiare che utilizza gratuitamente il bene).

34

Redditi fondiari

Quadro B



Contenuto del quadro B

1	RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile riga precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			3 GIORNI	4 %								
B1		.00				.00		☐				

Specificare:

- **valore della rendita** per intero (al 100%) anche se il bene è posseduto al 50% → compresa quella dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;
- **per i fabbricati non censiti** → rendita catastale presunta (*fabbricati simili già censiti esistenti nella stessa zona, costituita da più Comuni aventi caratteristiche socio economiche e infrastrutturali omogenee, o stessa zona censuaria, costituita da una porzione di territorio dello stesso Comune*);
- **nuova rendita** → se la rendita è stata aggiornata.

N.B.: il dato è obbligatorio con qualsiasi codice di utilizzo (l'omissione non consente la liquidazione delle imposte - solo nel caso particolare "3" può non essere indicato).

35

Redditi fondiari

Quadro B



Contenuto del quadro B

1	RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile riga precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			3 GIORNI	4 %								
B1		.00				.00		☐				

Per ciascun fabbricato è necessario specificare l'effettivo codice di utilizzo:

Codice 2 → unità immobiliare tenuta a disposizione (U.I.D.);

Codice 3 → unità immobiliare locata in regime di libero mercato o "patti in deroga" oppure concessa in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti di cui al codice 8 → se opzione per il regime della Cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

Codice 4 → unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone) → se opzione per il regime della Cedolare secca deve essere sia barrata la casella di colonna 11, sia compilata la sezione II del quadro. Chi presta l'assistenza fiscale deve calcolare sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%.

36

Redditi fondiari

Quadro B

Condizioni di ammissibilità dell'applicazione della Cedolare secca

Per accedere al regime sostitutivo della Cedolare secca



devono essere rispettate alcune condizioni:

- il proprietario o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di locazione **deve essere una persona fisica**; non sarà pertanto applicabile il regime della Cedolare secca per gli immobili concessi in locazione di proprietà di imprese, immobiliari o società. Sono esclusi dal diritto di esercitare l'opzione per l'applicazione della Cedolare secca i proprietari di immobili o di diritti reali quali uso, usufrutto, godimento, che seppure a destinazione abitativa siano situati all'estero nonché quelli oggetto di sublocazione.

37

Redditi fondiari

Quadro B

- Le unità immobiliari oggetto di contratto da assoggettare a Cedolare secca devono essere destinate ad uso abitativo e rientrare nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (con esclusione delle unità accatastate A/10 ovvero uffici o studi privati) e le relative pertinenze, purché queste ultime locare congiuntamente alle unità abitative e senza un limite numerico.

Pertinenze

L'Agenzia delle Entrate precisa che la Cedolare secca è applicabile anche per contratti sottoscritti successivamente a quello dell'unità abitativa,



purché tra gli stessi soggetti e a condizione che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia esplicito riferimento al precedente contratto per l'unità residenziale e si attesti la destinazione pertinenziale dell'unità.

38

Quadro C

Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Quadro C

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI														
Casi particolari Codice Stato estero														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C1	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	C2	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI	C3	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI
			,00					,00					,00	
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C4	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA								
		,00	,00	,00	,00	,00								
	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI											
C5	PERIODO DI LAVORO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022)	LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE											
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI	C8	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2022)	ALTRI DATI			
		,00				,00				,00				
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2022)	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A.						C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2022)					
		,00							,00					
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 26 CU 2022)							C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2021 (punto 27 CU 2022)					
		,00							,00					
SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C14	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI										
			,00	,00										
SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA											
		,00	,00											

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C



Righi da RC1 a RC3, indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera;
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti.
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane (comma 114 della Legge di Stabilità 2016);
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale;
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei ministri di culto;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente;
- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

41

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C



Modifica modalità tassazione

Assenza requisiti

Opzione tassazione ordinaria

Opzione per tassazione sostitutiva

42

Redditi di lavoro dipendente e assimilati Quadro C



Modifica opzione tassazione

Opzione tassazione ordinaria

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						
1	2	3	4	5	6	
TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	
C4						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7	8	9				
TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI				

Opzione tassazione sostitutiva

43

Redditi di lavoro dipendente e assimilati Quadro C



Lavoratori frontalieri

Residenza in Italia

Lavoro in zona di frontiera

Quotidianità del trasferimento

Fascia di esenzione
reddituale
€ 7.500,00

44

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b. prodotti in un paese estero con cui esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

45

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro C

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	Max 610	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA
		00		00

CU 2022

COMPARTO SICUREZZA		
383	Compenso erogato	
384	Detrazione fruita	
385	Detrazioni non fruita	

COMPARTO SICUREZZA	
515	Compenso erogato
516	Detrazione fruita

Riportare importo detrazione che non ha trovato capienza sull'imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzato ai fini dello scomputo dell'imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti agli anni precedenti di cui al punto 516 della CU 2022

46

Quadro D

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2	REDDITI	4	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2	REDDITI	4	RITENUTE
				,00		,00					,00		,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO				ALTRI DATI								
											,00		,00
D4	REDDITI DIVERSI				CEDOLARE SECCA							SPESE	
											,00		,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE				ALTRI DATI								
											,00		,00

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO 1	2	TASSAZIONE ORDINARIA	3	ANNO	4	REDDITO	5	REDDITO TOTALE DECEDUTO	6	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	7	RITENUTE
								,00		,00		,00		,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2021 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO 1	2	TASSAZIONE ORDINARIA	3	ANNO	4	REDDITO	5	REDDITO TOTALE DECEDUTO	6	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	7	RITENUTE
								,00						,00

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2022 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2022

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

49

Redditi diversi - Locazioni brevi

D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Si ricorda che è possibile optare per il regime della Cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazioni "brevi" (ossia relative a periodi non superiori a 30 giorni) di beni immobili ad uso abitativo, stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa (cfr. art. 4, D.L. n. 50/2017).

A partire dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'efficacia del comma 595 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, il regime fiscale è riconosciuto solo nel caso in cui il contribuente destini a questa finalità non più di 4 appartamenti nel periodo di imposta.

D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			X		10	1.500	,00		,00			,00

50

Compensi per attività di lezioni private e ripetizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica **un'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del **15%**, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Rif. Legge di Bilancio 2019, art. 1 commi 13-16.



- **Soggetti interessati:** **docenti titolari di cattedre** nelle scuole di ogni ordine e grado.
- Occorre presentare una **comunicazione** per dichiarare l'attività extra-professionale didattica.
- **Imposta sostitutiva: 15%** indipendentemente dalla somma percepita.
- Resta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

• Tassazione **ordinaria** → Quadro D, rigo **D5**, mod. 730

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2	3	4
			5	Compensi lordi	Spese inerenti	
				,00	,00	,00

51

Redditi diversi - Oneri rimborsati

D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2021 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	2	TASSAZIONE ORDINARIA	3	ANNO	4	REDDITO	7	RITENUTE
		3						,00		,00

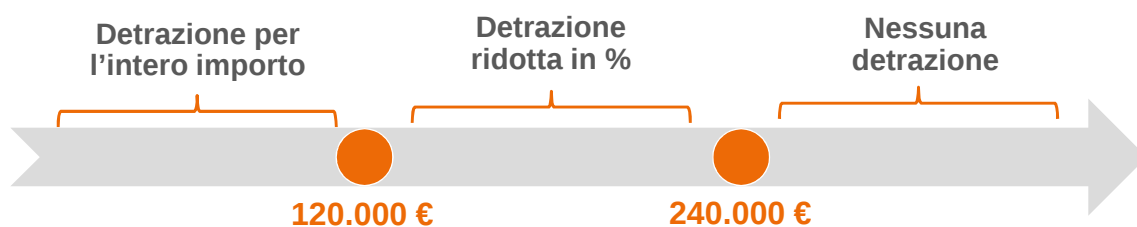
Somme ricevute a titolo di rimborso di imposte o oneri, compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, che nell'anno 2021 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli Uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale. Con il codice "3" vanno indicati anche i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2021.

52

Quadro E

Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

Le detrazioni IRPEF spettanti ai sensi dell'art. 15 TUIR saranno parametrate in funzione del reddito complessivo del contribuente



N.B.: rimangono invariate le disposizioni inerenti la franchigia e la rateizzazione delle detrazioni. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a Cedolare secca.

Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

ESEMPIO

- Reddito complessivo: 140.000 euro.
- Spese universitarie per il figlio a carico: 2.000 euro.



Detrazione potenzialmente spettante: $2.000 \times 19\% = 380$ euro

Rimodulazione $\rightarrow (240.000 - 140.000) / 120.000 = 0,83$ (83%)

$380 \times 0,83 = 315$ euro

(perde 65 euro di detrazione)

55

Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

Oneri esclusi dalla parametrizzazione (19%)

- Interessi passivi da mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.
- Interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nel limite dei redditi dei terreni dichiarati.
- Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'immobile abitazione principale.
- Spese sanitarie.

56

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

Dal 1° gennaio 2020 obbligo di pagare con strumenti tracciabili*:



- Spese sanitarie (non escluse dal comma 680)
 - Interessi mutui
 - Spese di istruzione
 - Spese universitarie
 - Spese per asili nido
 - Spese funebri
 - Spese per assistenza personale
 - Spese per attività sportiva dei ragazzi
 - Spese per intermediazione immobiliare
 - Spese canoni locazione studenti universitari
 - Erogazioni liberali detraibili al 19%
 - Assicurazione sulla vita e infortuni
 - Spese abbonamenti servizi trasporto pubblico
- * Versamenti bancari/postali, bollettini postali, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari e circolari, "altri sistemi di pagamento".

57

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

NO obbligo di tracciabilità (OK pagamento in contanti)



- **Medicinali** (farmaci, omeopatici, ticket, ...)
- **Dispositivi medici** (comprese le protesi)
- **Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN**
 - analisi
 - terapie
 - cure odontoiatriche
 - visite specialistiche
 - prestazioni chirurgiche
 - ...

58

Struttura accreditata e prestazione



Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN?

Tale circostanza può essere dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo cui “è pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate” e del successivo comma 5 per il quale “Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie”.

59

Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri



Dimostrazione utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante:

Annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene/effettua la prestazione.

Prova cartacea della transazione



- ricevuta del versamento bancario o postale
- ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito
- copia bollettino postale o del MAV
- copia dei pagamenti con PagoPA
- copia pagamenti con app smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- estratto conto.

60

Estratto conto



L'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento "tracciabile", opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili".

Nel caso in cui l'utilizzo di sistemi "tracciabili" sia dimostrato tramite l'estratto conto della carta di credito o del conto corrente, **spetta ai CAF e ai professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità, acquisire e verificare esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione del visto di conformità, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.**

61

Tracciabilità dei pagamenti - Attribuzione della detrazione



L'onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.

Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento "tracciabili" intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l'onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.

*Si può, ad esempio, verificare che il contribuente utilizzi la **carta di debito o di credito intestata al figlio** per pagare le spese detraibili riferite a sé stesso, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.*

62

Tracciabilità dei pagamenti - 730 precompilato



Se la spesa risulta con pagamento tracciato nel modello precompilato, occorre comunque richiedere prova di tracciabilità?

Sì. L'evidenza della tracciabilità nel Modello precompilato non si sostituisce al controllo documentale ai fini del visto di conformità.

Spese sanitarie relative al 2021

[Download CSV](#)
[Espandi tutte le voci](#)
[Comprimi tutte le voci](#)
[Stampa](#)

Data emissione	Data pagamento	Emesso da	Importo totale	Pagamento	Rimborsato	Dettaglio
10-05-2021	10-05-2021	POLIAMBULATORIO CENTRO DI TERAPIA IONOFORETICA	55,55 €	Tracciato	NO	+
10-05-2021	10-05-2021	VILLA STUART VIA TRIONFALE, 5952, 00135 ROMA	330,00 €	Informazione non comunicata	NO	+
10-05-2021	10-05-2021	FARMACIA ARMANI SNC VIA TANARO 7 37136 VERONA	16,10 €	Non tracciato	NO	+
10-05-2021	10-05-2021	FARMACIA DELLE AZZORRE S.N.C. DEI SIGNORI PASANIS VIA DELLE AZZORRE 302-304 00121 ROMA	33,60 €	Informazione non comunicata	NO	+

63

Spese sostenute all'estero



Le **spese mediche sostenute all'estero** seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria **una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.**

**Tracciabilità
dei pagamenti**



- Aspetto non trattato nella circolare n. 7/2021.
- Anche per tali spese si ritiene occorra prova di tracciabilità (ad esclusione di medicinali e dispositivi medici che possono essere portati in detrazione anche se pagati in contanti).

64

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Prestazione	Documentazione
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, occorre esibire: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

65

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Tipologia	Documentazione
Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie	Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione). Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI , è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere , per i prodotti che rientrano nell'elenco allegato alla circolare n. 20/E/2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).
Manutenzione protesi	- Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione; - scontrino fiscale accompagnato da attestazione; - se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN è necessario l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili"

66

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Spese veterinarie

«Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta **a condizione** che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", **fatta eccezione** per le spese sostenute per **l'acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell'ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN**».

67

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Mutui - Certificazione

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per le spese per interessi passivi di mutuo spetta **a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili"**.

Le **ricevute quietanzate** rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute **idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità**.

68

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Assicurazioni - Documentazione

... la detrazione per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta **a condizione** che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

La **documentazione necessaria** per far valere la detrazione è costituita dalla **quietanza di pagamento** rilasciata dall'assicurazione, **a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciato** ovvero, dalle ricevute dei bollettini di pagamento nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti **o dall'attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti**.

69

Tracciabilità dei pagamenti - Chiarimenti di prassi



Documento Unico di Rendicontazione relativo alla posizione contrattuale



Sottoscrittore della polizza: XXXXXXXX
Codice Fiscale (Sottoscrittore) XXXXXXXX
Annualità di riferimento 01/01/2021 - 31/12/2021

Polizza	N° di Polizza/Contratto	Codice Riferimento	Compagnia	Intermediario	Nome del Prodotto/ Cod. Prodotto	Decorrenza	Scadenza	Premio Unico versato all'adesione	Premi versati nell'annualità	Premi detraibili nell'annualità
1	002135842000000000	517/835213584200000000	CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS	Volkswagen Financial Services Spa	Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private 5520_02	15/03/2021	08/03/2024	€ 88	€ 88	€ -
2	002135842000000000	517/834213584200000000	CARDIF ASSURANCE VIE	Volkswagen Financial Services Spa	Alter Ego Duo Plus Dipendenti di Aziende Private 5143_01	15/03/2021	08/03/2024	€ 201	€ 201	€ 201

Si specifica che:

- I costi e gli oneri applicati, compresi quelli connessi all'attività di distribuzione, sono quelli indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al momento dell'adesione/sottoscrizione.
- Per le polizze collettive il sottoscrittore della polizza è l'Aderente e l'intermediario è il Contraente che ha stipulato la polizza per conto dei clienti che sottoscrivono un finanziamento dallo stesso concesso;
- Per le polizze individuali il sottoscrittore della polizza è il Contraente.
- Il Beneficiario è il soggetto cui spettano le prestazioni assicurative ed è definito all'interno delle Condizioni di Assicurazione. Le ricordiamo che, come previsto dalla Legge Dopo di noi (L. n. 112/2016), qualora il Beneficiario della sua Polizza sia un soggetto disabile la invitiamo a contattarci per approfondire le agevolazioni fiscali delle quali Lei potrebbe beneficiare.
- L'eventuale beneficio fiscale sarà riconosciuto in favore del soggetto sottoscrittore della polizza.

La certificazione relativa ai premi versati può essere utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2021 e si certifica che le somme ivi indicate sono state incassate dalla Compagnia mediante l'utilizzo di mezzi di pagamento "tracciabili", ovvero, strumenti di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.

Le ricordiamo che il vantaggio fiscale si concretizza per tutta la fascia di reddito nella detrazione d'imposta pari al 19% dei premi versati, sino al limite di € 530.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR"): Nel confermare che la protezione dei dati personali ha grande rilevanza per il Gruppo BNP Paribas e per le imprese di assicurazione riferibili al Gruppo operanti in Italia, la invitiamo a consultare l'Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all'indirizzo web www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy") oppure, in alternativa, a chiamare il numero 800 979 115 per ascoltarne i contenuti.

70

Quadro E - Sezione I

Detraibilità mascherine di protezione

- **Mascherine protettive**
- **Guanti**
- **Gel disinfettanti**
- ...

Occorre scontrino o fattura dalla quale risulti

- il **soggetto** che ha sostenuto la spesa
- la **descrizione del dispositivo medico**

oppure

Codice "AD"

**Marcatura CE
+
Direttiva Europea**



THD PROTECTIVE M VI* 9,50
n.1 X 9,50
DISPOSITIVO MEDICO AD
D.Lgs. 46/1997 e s.m.i.
DPI UNI EN 14683:2019



DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	Prezzo(€)
THD FACE MASK F3 VI*		10,00
n.1 X 10,00		
DISPOSITIVO MEDICO		
prodotto marcatura CE		
Dir.93/42/CEE e ss.mm.		
SCONTO VI*	-1,50	
THD FACE MASK F3 VI*		10,00
n.1 X 10,00		
DISPOSITIVO MEDICO		
prodotto marcatura CE		
Dir.93/42/CEE e ss.mm.		



Spese sanitarie: tamponi e test Covid



Sono detraibili le spese sostenute per:

- Tampone molecolare
- Tampone antigenico (rapido)
- Test sierologico

Pagamento tracciabile?

- se presso strutture pubbliche o private accreditate al SSN - contanti
- se in farmacia o in strutture non accreditate SSN - pagamento tracciato.

Rientrano tra i dispositivi medici (pagamento in contanti) quelli acquistati per autotest



73

Spese sanitarie: tamponi e test Covid



Tel. _____				(Cod. AYRMT)			
				Spett.Le P. IVA Cod. Fisc. Pagina: 1			
DOC. COMMERCIALE Numero 409836 Data: 01/04/2021				Banca: *CASSA CONTANTI			
Annotazioni Varie				Codice ABI :		Codice CAB :	
				Conto Corrente :			
				Pagamento: CARTA DI CREDITO Causale:			
D	Descrizione Articolo	Q.tà	Pr U. (€)	Sc1 %	Sc2 %	Sc. Val (€)	Totale (€)
④	PRIMACOVID COVID-19 SEROLOGIC C.Mn. 981558378 DISPOS.MED.CE Dir.98/79/CEE	1	17,99	0,00	0,00	1,73	16,26



74

Spese sanitarie: chiarimenti di prassi



Risposta interpello n. 553/2021

Sì detrazione IRPEF - Spese sostenute per l'acquisto di un **macchinario denominato "led photo dynamic medical"**, ad infrarosso foto biostimolante da utilizzare per stati infiammatori, contratture muscolari, artrosi, ecc. Il dispositivo medico, in quanto inserito nell'elenco del Ministero della Salute, consente ai relativi acquirenti di **fruire della detrazione per la spesa sostenuta senza la necessità di esibire la prescrizione medica**. L'acquisto del dispositivo medico **non è soggetto all'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili**.

Risposta interpello n. 625/2021

NO detrazione IRPEF - La fattura emessa dal CTU, **intestata al Tribunale**, ma rimasta effettivamente e definitivamente a carico del contribuente e riguardante **spese per una perizia medico-legale** non può beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.

"la detrazione non spetta in quanto la fattura è intestata al tribunale e non all'Istante, a nulla rilevando che il relativo onere sia stato sostenuto da quest'ultimo".

75

Spese sanitarie: professioni sanitarie - osteopata



D.P.R. 131 del 7 luglio 2021

Art. 1. Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata

1. L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.

Nessuno è in possesso di laurea triennale universitaria abilitante

L'ordinamento didattico deve ancora essere definito con Decreto MIUR.

Nessuno è in possesso di titolo equipollente

I Decreti relativi all'equipollenza dei titoli non sono ancora emanati.

Nessuno è in possesso dell'iscrizione all'albo

Non c'è ancora ancora albo degli osteopati.

76

Spese di istruzione universitaria



Limiti di detraibilità

Limiti anni 2016-2020

Area disciplinare	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	3.700 €	2.900 €	1.800 €
Sanitaria	2.600 €	2.200 €	1.600 €
Scientifico – Tecnologica	3.500 €	2.400 €	1.600 €
Umanistico - Sociale	2.800 €	2.300 €	1.500 €

Limiti anno 2021

Area disciplinare	Nord	Centro	Sud e Isole
Medica	3.900 €	3.100 €	2.900 €
Sanitaria	3.900 €	2.900 €	2.700 €
Scientifico – Tecnologica	3.700 €	2.900 €	2.600 €
Umanistico - Sociale	3.200 €	2.800 €	2.500 €

Limiti anni 2016-2020

Corsi post - laurea	Nord	Centro	Sud e Isole
Corsi di Dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	3.700 €	2.900 €	1.800 €

Limiti anno 2021

Corsi post - laurea	Nord	Centro	Sud e Isole
Corsi di Dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	3.900 €	3.100 €	2.900 €

77

Detraibilità spese veterinarie



Per le spese veterinarie da indicare con il **codice "29"** spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **19 per cento**, calcolata nel limite massimo di **euro 550**, con una **franchigia di euro 129,11**.

La detrazione spetta:

- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale
- per le spese sostenute per la cura di animali **legalmente detenuti** a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (circolare n. 55/E/2001).

		CODICE SPESA	
E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	29
			Max. 550 ,00

78

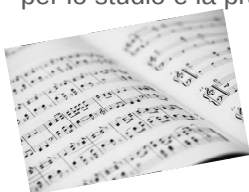
Spese per attività musicali per ragazzi



Art. 15, comma 1, lett. e-quater), del TUIR

Possibile **dedurre le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi (5 -18 anni) a:**

- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute (Legge n. 508/1999);
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una PA;
- per lo studio e la pratica della musica.



Spettanza detrazione

- ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro
- per un importo delle spese non superiore a 1.000 euro.

Sì tracciabilità del pagamento

79

Spese per attività musicali per ragazzi



Nuovo codice "45"

		CODICE SPESA	
E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	45
			Max. 1.000 ,00

Occorre compilare un rigo per ciascun ragazzo per il quale è stata sostenuta la spesa

L'importo deve comprendere le spese indicate in CU (punti da 341 a 352) con codice 45.

ONERI DETRAIBILI	Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo	
	45		...		343	344			345	346		
	347	348			349	350			351	352		

80

NO proroga erogazioni liberali Covid-19



Agevolazione solo anno 2020 (730/2021) - Codice 72



Erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per sostenere interventi di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.

		CODICE SPESA	
E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni 72	Max. 100.000,00

81



Quadro E - Sezione III A

Bonus facciate



SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS										
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2021	15		4	5	6	7	1	,00	...
E42									,00	
E43									,00	

Codice "15"

Spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici** esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal Decreto n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, **per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.**

83

Quadro E – Sezione III A



TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2022

INTERVENTI	ARTICOLI	CODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO	CODICI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (Righi da E41 a E43)
Interventi antisismici	Art. 119 - Comma 4 e 4-bis	13	5
		14	6 e 8
		15	7 e 9
Impianti solari fotovoltaici, bonus facciate e altri interventi	Art. 119 - Comma 16-bis e 16-ter	16	18 (quota spesa fino a 20 Kw)
			19 (quota spesa oltre i 20 Kw e fino a 200)
	Art. 121	17	Righi da E41 ad E43 senza compilazione colonna 2
		18	15
		19	16
	Art. 119 - Comma 6	20	17
Acquisto di unità immobiliari antisismiche	Art. 119 - Comma 4	26	10
		27	11
Abbattimento barriere architettoniche	Art. 119 - Commi 2 e 4	28	20

84

Quadro E – Sezione III A



Obbligo del **visto di conformità**:

- non solo per la cessione della detrazione/sconto in fattura
- ma anche **per la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.**

Esclusioni dal visto di conformità:

- dichiarazione presentata direttamente dal contribuente;
- dichiarazione presentata tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.



85

Quadro E – Sezione III A



86

Quadro E – Sezione III A



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

CHECK LIST – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

87

Quadro E – Sezione III A



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

CHECK LIST – SISMABONUS

88

Quadro E – Sezione III A



89

Bonus facciate: chiarimenti di prassi



Visibilità delle facciate

Interpello n. 337/2021	Il bonus facciate spetta per gli interventi su facciate che risultano parzialmente visibili da una "via" privata ma "ad uso pubblico".
Interpello n. 595/2021	Il bonus facciate spetta per gli interventi sulla facciata di un edificio visibile soltanto dal mare e non anche da strade pubbliche/private ad uso pubblico.
Interpello n. 805/2021	Il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Sono ammesse al beneficio le spese sostenute per il rifacimento delle facciate che sono visibili dalla rete ferroviaria pubblica, in quanto la stessa può essere considerata "suolo ad uso pubblico".

90

Bonus facciate: chiarimenti di prassi



Spese condominiali

Risoluzione n. 499/2021

Fermo restando i requisiti e le condizioni previsti dalla norma agevolativa, **l'assemblea condominiale può autorizzare l'esecuzione dei lavori** (nel caso di specie il rifacimento della facciata condominiale) **e consentire all'unanimità che sia soltanto un condomino (o soltanto alcuni) a sostenere le relative spese.**

Le medesime conclusioni sono valide anche **in caso di condomini minimi** ovvero di edifici composti da un numero non superiore a 8 condomini dove, per i lavori realizzati sulle parti comuni, per poter beneficiare del "bonus facciate" può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti, in quanto i condomini non sono obbligati a nominare un amministratore, né a richiedere il codice fiscale del condominio.

91

Bonus facciate: chiarimenti di prassi



Interventi su condominio

Risoluzione n. 673/2021

Sostituzione di parapetti presenti nei balconi, rifacimento di tende avvolgibili e installazione di un sistema di illuminazione notturna.



- **spetta per le spese riconducibili ai parapetti**, sempre che gli stessi risultino posizionati sull'involucro esterno visibile dell'edificio;
- non spetta, in generale, per i lavori di rifacimento delle tende avvolgibili. L'Agenzia afferma che detti lavori "non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino **aggiuntivi** al predetto intervento edilizio **trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso**" (in sostanza, viene ammessa al bonus del 90% non solo la spesa per il rimontaggio delle tende solari - Risposta n. 520/2020 - ma anche quella per il rifacimento vero e proprio ad alcune condizioni);
- **non spetta per l'installazione di un sistema di illuminazione della facciata.**

92

Superbonus 110% - Colonnine ricarica



Interventi trainati - Colonnine ricarica

Per gli interventi eseguiti nel 2021, la detrazione del 110% si applica sulle spese sostenute fino a un tetto massimo di:

- **2.000 euro** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari "indipendenti e autonome";
- **1.500 euro** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un massimo di 8 colonnine;
- **1.200 euro** per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Per le spese sostenute nel 2021 relative a interventi iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, il limite di spesa è 3.000 euro.

93

Superbonus 110%



SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

Spese per l'acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente come interventi trainati agli interventi trainanti di ecobonus 110% individuati con i codici da 30 a 33 nei righi E61-E62, sez. IV.

I codici da inserire sono: **3 - 4 - 5**, che individuano periodi di spesa e fattispecie diverse.

3 Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. **spese sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti.**

		CODICE	ANNO	IMPORTO
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	1 3	2 2020 o 2021	3 Max. 3.000 00

4 Interventi su **edifici unifamiliari** congiuntamente a superbonus. Codice per **spese sostenute dal 2021** congiuntamente a interventi c.d. trainanti su edifici unifamiliari o u.i. all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno.

		CODICE	ANNO	IMPORTO
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	1 4	2 2021	3 Max. 2.000 00

5 Interventi su **edifici plurifamiliari** o condomini eseguite congiuntamente a superbonus. **Spese sostenute dal 2021** congiuntamente a interventi trainanti su edifici condominiali o di unico proprietario di più u.i. edificio.

		CODICE	ANNO	IMPORTO
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	1 5	2 2021	3 Max. 1.500 o Max. 1.200 00

94

Superbonus 110% - Barriere architettoniche



Interventi trainati - Barriere architettoniche

In presenza di almeno uno degli interventi trainanti di ecobonus o sismabonus / sismabonus-acquisti la detrazione 110% è estesa agli interventi congiunti per abbattere le barriere architettoniche negli edifici (art. 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR), anche *“ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”* **a condizione** che:

- trainati di ecobonus 110%: per spese sostenute dall'1° gennaio 2021
- trainati di sismabonus/SB-acquisti 110%: per spese sostenute dal 1° giugno 2021.

Rateazione: 5 quote annuali (spese 2021).

Spese agevolabili: massimo 96.000 euro per unità abitativa e pertinenze unitariamente considerate.

Soggetti beneficiari: sono gli stessi che fruiscono del superbonus 110% sugli interventi trainanti.

95

Superbonus 110% - Barriere architettoniche



Limite massimo di spesa detraibile - FAQ 3 febbraio 2022

«qualora l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sia “trainato”:

- da un intervento “trainante” finalizzato all'efficientamento energetico, sono ammesse al superbonus le spese nel limite di 96.000 euro come sopra precisato. **Il predetto limite di spesa si somma** a quello previsto per ciascuno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell'articolo 119;
- da un intervento “trainante” antisismico, **il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato** tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico».

96

Superbonus 110% - Barriere architettoniche



Risposta a Interrogazione parlamentare 5-05839 del 29 aprile 2021

la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di "persone di età superiore a sessantacinque anni", sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, **anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi**. La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni. Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del superbonus, ...

... Il Ministero della Transizione ecologica, nel concordare sul fatto che **anche per detti interventi sia applicabile l'opzione dello sconto in fattura e cessione del credito**, ... evidenzia che i cennati interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli "interventi trainati" di cui al comma 2 del citato articolo 119, **sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica** di cui al successivo comma 3.

97

Superbonus 110%



SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS										
E41	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2021	20					X	1	Max. 96.000	,00

1 di 5

Gli interventi devono essere collegati ad interventi *trainanti* di:

- sismabonus 110% (**codici da 5 a 11** nei righi E41-E43, sez. III A)
- ecobonus 110% (**codici da 30 a 33** nei righi E61-E62, sez. IV), salvo per edifici soggetti a vincoli. Occorre, tuttavia, anche in tal caso, il rispetto del requisito delle 2 classi energetiche.

98

Quadro E – Sezione III C

E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE		NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8
								,00	,00



2021 => € 16.000

INTERVENTI EDILIZI NECESSARI PER AVERE LA DETRAZIONE:

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.

Attenzione!

Non danno diritto al bonus i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni).

Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

99

Quadro E – Sezione III C

E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE		NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE	
		1	2	3	4	5	6	7	8
								,00	,00



2021 => € 16.000

Acquisti agevolabili

Mobili nuovi

- Potranno essere acquistati, ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione;
- è escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

Elettrodomestici nuovi

- Di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni, E per le lavatrici), come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo;
- rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

100

Bonus mobili: spese sostenute nel 2021



Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013).



Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2021 (nel limite max di 16.000 euro) per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **devono essere iniziati (data inizio lavori) dall'1° gennaio 2020.**



Per le spese sostenute nel 2021, nel limite massimo di 16.000 euro vanno considerate anche le spese sostenute nel 2020 e "agganciate" a interventi principali eseguiti nel 2020 (o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021).

Non rilevano le spese sostenute prima del 2020.

101

Quadro E - Sezione VI



Quadro E - Sezione VI



E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE		
		1	2	
				,00

Nella **sezione VI del quadro E** trova ancora spazio il **bonus vacanze** introdotto dall'art. 176, D.L. n. 34/2020. In particolare, si riporta il:

- **codice 3** per indicare la detrazione del 20% sul corrispettivo pagato al titolare della struttura turistica;
- **codice 4** per indicare l'ammontare dello sconto bonus vacanze di cui il contribuente ha indebitamente fruito in sede di pagamento del soggiorno.

L'importo deve essere indicato **se il credito d'imposta vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2021**. Se l'importo della detrazione è stato indicato nel Modello 730/2021 o nel modello Redditi PF, il rigo non può essere compilato.

103

Quadro E - Sezione VI



L'ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100 euro

E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE		
		1	2	
		3		,00

Istruzioni 730/2022: la detrazione può essere fatta valere **solo da chi ha utilizzato il credito d'imposta vacanze**, che deve essere l'intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso. Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all'Agenzia delle Entrate un **importo diverso** da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in colonna 2 l'importo della **detrazione effettivamente spettante** (il 20% dell'importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del corrispettivo effettivamente pagato).

104

Quadro G

Crediti di imposta

SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE				
G7	Residuo 2019	¹	di cui compensato nel mod. F24	²
			,00	,00
SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA				
G10	Spesa 2018	¹	Residuo 2019	²
			,00	,00
				G11
SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA				
G12	Residuo 2019	¹	di cui utilizzato in F24	³
			,00	,00
				G15

Rigo G7, credito d'imposta per incremento occupazione



Codice 6 del rigo G15

Rigo G10, credito d'imposta per erogazioni scuola



Codice 7 del rigo G15

Rigo G12, credito d'imposta per videosorveglianza



Codice 8 del rigo G15

Quadro G

QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI					
G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	credito anno 2021	2
				di cui compensato nel mod. F24	3
					G2
					Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)

Rigo G1 "Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"

Credito d'imposta maturato nel 2021. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato.

Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni:

- l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l'acquisto è stato effettuato **entro 1 anno** dalla vendita di un altro immobile acquistato fruendo delle agevolazioni oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato fruendo del bonus prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa.



È disposta la **sospensione**, nel periodo 23 febbraio 2020 - **31 marzo 2022**, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa".

I termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal **1° aprile 2022**.

107

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36

Agevolazione acquisto immobile "prima casa"

Art. 64, D.L. n. 73/2021

Soggetti beneficiari

- non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- con ISEE non superiore a 40.000 euro.

Devono sussistere anche i requisiti "prima casa" ...

atti rogitati nel 2021, soggetti nati dal 1° gennaio 1986
atti rogitati nel 2022, soggetti nati dal 1° gennaio 1987

Il beneficio è limitato agli atti stipulati **tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022** (per effetto della Legge n. 234/2021).



- acquisti non soggetti IVA** - esenzione pagamento imposta di registro, ipotecaria e catastale
- acquisti soggetti IVA** - oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore
- Finanziamenti** - esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative (0,25% dell'ammontare del finanziamento).

108

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36



**Circolare
n. 12/2021**

Requisito ISEE

Il limite di 40.000 euro annui è ancorato alle risultanze ISEE della parte acquirente.

L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel **secondo anno solare precedente** la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero di soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Posto che il requisito ISEE deve sussistere al **momento della stipula del contratto di acquisto, la condizione:**

- non può ritenersi soddisfatta dal soggetto che abbia presentato la DSU in data successiva all'atto, atteso che l'ISEE non ha valenza retroattiva;
- **sussiste** se il contribuente **dichiara in atto** di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver provveduto a richiederla, avendo presentato la relativa DSU in data anteriore al rogito, indicando in atto il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità, oppure, ove questa non sia stata rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata.

Il requisito ISEE è necessario anche per applicare il beneficio agli atti imponibili ad IVA.

109

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36



**Circolare
n. 12/2021**

Ipotesi di co-acquisto

In caso di co-acquisto di un immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata "pro-quota" in favore dei soli acquirenti aventi i requisiti richiesti.

Se uno solo degli acquirenti ha i requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa under 36:

La quota di spettanza beneficerà dell'agevolazione

esenzione dal pagamento delle imposte d'atto e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, riconoscimento del relativo credito pro-quota.

La quota del soggetto titolare della sola agevolazione "prima casa" beneficerà degli effetti della relativa disciplina

- acquisto non soggetto IVA - imposta di registro 2% con importo minimo di 1.000 euro, imposte ipo-catastali nella misura di 50 euro ciascuna
- acquisto soggetto IVA - Imposta agevolata al 4%, imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La quota del soggetto non titolare di alcuna agevolazione sconterà le imposte ordinarie

- acquisto non soggetto IVA - imposta di registro 9% con importo minimo 1.000 euro, imposte ipo-catastali in misura fissa di 50 euro ciascuna
- acquisto soggetto IVA - imposta agevolata 10%, imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

110

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36

Per cessioni soggette a IVA è previsto un credito d'imposta

Credito d'imposta di ammontare pari all'IVA (4%) corrisposta per l'acquisto da utilizzare:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato;
- in compensazione in F24 (cod. trib. "6928" - Ris.n. 62/E/2021)

**Circolare
n. 12/2021**

Credito utilizzato nel modello Redditi PF 2021

Nel Mod. Redditi PF 2021 non era previsto uno specifico campo per indicare il credito.

L'Agenzia ha chiarito che si poteva utilizzare il rigo CR7 campo 2 indicando il **codice 1** nella casella **Situazioni particolari**.

QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA Sezione II Prima casa e canoni		Situazioni particolari		Codice
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2020	di cui compensato nel Mod. F24
		1	2	3
		,00	,00	,00

111

Credito d'imposta acquisto prima casa under 36

SEZIONE VI - PRIMA CASA UNDER 36				
G8	Acquisto prima casa under 36	residuo precedente dichiarazione	credito anno 2021	di cui compensato nel mod. F24
		1	2	3
		,00	,00	,00

RN47, col. 11, Mod. Redditi PF 2021, se la casella "Situazioni particolari" è compilata con il codice "1".

Credito maturato nel 2021

730-3

46	Credito d'imposta per l'acquisto prima casa under 36
157	Residuo credito d'imposta per acquisto prima casa under 36

112

Bonus acqua potabile



Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile introdotto dall'art. 1, commi 1087 e 1088, Legge n. 178/2020 **per gli anni 2021 e 2022 e prorogato al 2023** dalla Legge di Bilancio 2022). Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche, a esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, **e spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.**

Spese

- l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290;
- il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Misura

Il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare (persone fisiche non esercenti attività economica).

Se si fruisce del credito d'imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse.

115

Bonus acqua potabile



Domanda

Prevista una comunicazione per il beneficio. L'ammontare delle spese agevolabili andava comunicato all'Agenzia delle Entrate mediante apposita istanza nella finestra temporale compresa tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 2022.

Cod. 10

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI							
G15	¹ Codice	² Importo	³ Residuo 2020	⁴ Rata 2020	⁵ Rata 2019	⁶ di cui compensato in F24	
	10	MAX 1.000 €	,00	,00	,00	,00	,00

Per ogni unità immobiliare

730-3 129 Residuo credito d'imposta per depuratori acqua e riduzione consumo contenitori di plastica (quota non utilizzata)

116



***Grazie
per l'attenzione
prestata***